SCHEMA DI CONTRATTO DI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PROJECT
MANAGEMENT IN RELAZIONE AL PROGETTO LIFE15/NAT/IT000989.

CIG [•]

TRA

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, C.F./P.I. [•], in persona del [•], con sede 20013 MAGENTA (MI), in via Isonzo n. 1, munito degli occorrenti poteri in forza di [•] (il "Parco" ovvero la "Stazione Appaltante");

 \mathbf{E}

[•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•], R.E.A. n. [•], in persona del Legale rappresentante *pro-tempore* [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri in forza di [l' "Appaltatore" e, insieme al Parco le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- (i) in forza di Convenzione di contributo finanziario stipulata con l'Agenzia Esecutiva per Piccole e Medie Imprese l'Unione Europea, il Parco è beneficiario coordinatore del Progetto LIFE15/NAT/IT000989 (il "Progetto LIFE"), unitamente a Fondazione Lombardia per l'Ambiente e ("FLA") e G.R.A.I.A. S.r.l. Gestione e Ricerca Ambientale Ittica Acque ("GRAIA" e, unitamente al Parco e a FLA, i "Partner di Progetto"). Il Progetto Life è intitolato "Aumentare la biodiversità attraverso il ripristino delle source areas di specie prioritarie e di altre specie di interesse comunitario nel parco del Ticino".
- (ii) in data [●] è stato pubblicato un Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. [●] e in data [●] sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. [●] del [●] per l'affidamento dell'attività di project management relativa al Progetto Life;

- (iii) con il provvedimento di aggiudicazione n. [●] in data [●] l'Appaltatore è stato individuato quale aggiudicatario della suddetta procedura di gara;
- (iv) sono state condotte tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di capacità generale, tecnico-professionale e d economico-finanziaria dichiarate dall'Appaltatore in sede di gara;
- (v) è trascorso il termine previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e che, alla data odierna non è stato presento alcun ricorso al Giudice Amministrativo con istanza cautelare.
- (vi) le Parti intendono quindi disciplinare mediante con il presente contratto i relativi rapporti tra di loro.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. Norme applicabili

Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana. In particolare, ad esso si applicano le disposizioni espressamente richiamate nel presente Contratto e nella Documentazione di Gara, oltre che dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalle fonti regionali eventualmente vigenti in materia e da tutti gli atti che compongono il Progetto Life.

Art. 2. Definizioni

I termini utilizzati nel presente Contratto, non altrimenti definiti, avranno il significato qui di seguito specificato:

- a) Attività di Project Management: l'insieme di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, che attengono allo svolgimento delle prestazioni dettagliate nel successivo art. 3 e alla realizzazione di tutto quanto contenuto nella documentazione relativa al Progetto Life;
- b) Codice: il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi

- postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- c) Contratto: il presente contratto che disciplina le obbligazioni del Parco e dell'Appaltatore in relazione alle Attività di Project Management;
- d) Convenzione di Contributo Finanziario: la convenzione sottoscritta dal Parco e dall'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese dell'Unione Europea con riferimento al Progetto Life;
- e) Data di Completamento: la data, indicata al successivo art. 4, di durata complessiva dell'Attività di Project Management;
- f) Direttore dell'Esecuzione: il soggetto incaricato delle attività di direzione per conto del Parco in relazione all'Attività di Project Management;
- g) Documenti Project Life: tutta la documentazione approvata e sottoscritta dal Parco in relazione alla realizzazione del Progetto Life;
- *h*) Offerta: tutti i documenti presentati dall'Appaltatore in fase di offerta;
- *i) RUP*: il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato dal Parco ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolgente tutte le funzioni attribuite dal Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016.

Art. 3. Oggetto del Contratto

- **3.1** Con il presente Contratto il Parco affida all'Appaltatore che, accetta, il servizio relativo allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla funzione di *Project Managment* in relazione al Progetto Life.
- **3.2** In particolare, l'Attività di Project Management oggetto di affidamento all'Appaltatore comprende l'esecuzione, in stretta sinergia con il *Project Leader* ed il *Financial Manager*, delle seguenti attività:
- a) supervisione per gli aspetti tecnico-amministrativi delle attività svolte dai Partner di Progetto;
- **b**) supporto per la riformulazione di eventuali variazioni alle attività che si rendessero necessarie;
- c) coordinamento con il *Financial Manager* per la verifica della eleggibilità delle attività e delle eventuali variazioni che si rendessero necessarie;

- d) supporto alla comunicazione tra i Partner di Progetto;
- e) coordinamento tra i Partner di Progetto per lo svolgimento delle attività comuni;
- f) controllo della coerenza tra le attività rispetto ai tempi e prodotti previsti dalle diverse azioni di progetto;
- g) redazione e cura delle comunicazioni tra beneficiario coordinatore e beneficiari associati, in particolare verificando il progresso delle azioni ed assicurando il rispetto della tempistica dei *deliverables*, dell'impiego del personale, degli acquisti di beni durevoli e non durevoli, delle relazioni tecniche e finanziarie che ciascun beneficiario associato avrà in carico nell'ambito del progetto;
- h) coordinamento, d'intesa con il Project Leader, dei gruppi tecnici previsti dal progetto, in particolare il Comitato direttivo, con convocazione delle riunioni e redazioni dei relativi verbali;
- i) organizzazione delle riunioni di coordinamento secondo la periodicità prevista dal Progetto LIFE, con raccolta firme di presenza e stesura dei verbali;
- j) redazione dei rapporti, anche in coordinamento con i diversi Partner, la cui forma e
 i cui contenuti devono essere conformi alle linee guida emesse dall'Agenzia per la
 U.E. previsti dal Progetto LIFE e stesura in lingua italiana e inglese della parte
 tecnica di:
 - Inception Report;
 - Progress Report;
 - Mid Term Report;
 - Final Report;

oltre ai rapporti mensili e ogni altra relazione tecnica eventualmente richiesta dalla U.E.:

- k) comunicazioni e contatti con la U.E. e il team di monitoraggio esterno, comprendenti l'assistenza tecnica alle visite di monitoraggio e controllo effettuate dalla U.E. e/o dai suoi delegati;
- attività di divulgazione e comunicazione di progetto, conferenze stampa, contenuti del sito dedicato al progetto.

Art. 4. Durata del Contratto

- **4.1** Il servizio oggetto di affidamento avrà durata a partire dalla sottoscrizione del Contratto e avrà durata sino ad almeno al 31 ottobre 2020, data allo stato prevista per la conclusione del Progetto LIFE (la Data di Completamento).
- **4.2** Nel caso in cui venisse accordata una proroga del termine anzidetto di conclusione del Progetto LIFE, l'Attività di Project Management dovrà proseguire anche per tutto il corrispondente periodo di tempo. In tal caso, la Data di Completamento coinciderà con l'ultimo giorno della proroga eventualmente concessa del termine indicato al precedente art. 4.1.
- **4.3** In ogni caso, una volta concluso il Progetto Life, l'Attività di Project Management dovrà proseguire per tutto il tempo necessario all'approntamento e finalizzazione della reportistica conclusiva e alla gestione delle eventuali osservazioni, come previsto nella Convenzione di Contributo Finanziario relativa al Progetto LIFE e relativi allegati.

Art. 5. Tempistica di esecuzione dell'Attività di Project Management

- **5.1** L'Appaltatore si obbliga a svolgere l'Attività di Project Management in conformità a quanto previsto nella Convenzione di Contributo Finanziario relativa al Progetto LIFE e relativi allegati e nell'Offerta, in modo tale da consentire il rispetto della Data di Completamento.
- **5.2** L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare scrupolosamente, tra l'altro, la metodologia indicata in sede di e sarà pertanto responsabile di ogni ritardo ad esso imputabile nell'attuazione del Progetto Life.

Art. 6. Prezzo del servizio e pagamenti

- **6.1** Il prezzo per lo svolgimento dell'Attività di Project Management risulta, in conformità a quanto contenuto nell'Offerta, pari ad Euro [●], oltre IVA.
- **6.2** L'Appaltatore, al riguardo, conferma e ribadisce di essere pienamente consapevole che il prezzo indicato al punto 6.1 che precede è da intendersi omnicomprensivo in relazione a tutte le prestazioni oggetto dell'Attività di Project

Management e, dunque, sia per ciò che concerne le prestazioni che saranno svolte sino alla Data di Completamento, sia con riferimento alle attività di cui all'art. 4.3 che precede.

6.3 Il prezzo indicato al precedere art. 6.1 verrà versato dal Parco all'Appaltatore secondo le seguenti modalità:

25% entro il 31.12.2017

25% entro il 31.12.2018

25% entro il 31.12.2019

25% a saldo, successivamente all'approntamento e finalizzazione della reportistica conclusiva e gestione delle eventuali osservazioni.

6.4 Nel caso di ritardo nei pagamenti indicato all'art. 6.3, saranno dovuti dal Parco all'Appaltatore gli interessi di mora determinati secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002.

Art. 7. Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

- **7.1** L'Appaltatore si impegna al rispetto puntuale e diligente di tutte le condizioni prescritte nel bando di gara, nel disciplinare, nel Contratto, nonché a svolgere l'Attività di Project Management nel pieno rispetto di quanto indicato nell'Offerta.
- **7.2** Tenuto conto dell'oggetto dell'attività del presente contratto, l'Appaltatore è tenuto a presenziare presso la sede del Parco Lombardo della Valle del Ticino per non meno di 20 ore settimanali, la cui distribuzione verrà definita con il Project leader in sede di esecuzione alla luce delle necessità connesse alle varie fasi di attuazione del Progetto Life.
- 7.3 Nell'assumere l'Attività di Project Management, l'Appaltatore conferma:
- a) di aver valutato, nell'Offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dell'attività;
- b) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
- **7.4** L'Appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore.
- **7.5** Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per svolgere l'attività di Project Management.

- **7.6** L'Appaltatore si impegna, tra l'altro a:
- a) redigere tutti gli atti e documenti necessari ai fini dell'attuazione dell'oggetto del Contratto, secondo le indicazioni operative che saranno rese dal Direttore dell'Esecuzione;
- svolgere l'attività di coordinamento necessaria per la piena attuazione del Progetto Life, secondo le modalità stabilite nell'Offerta
- c) informare il Parco, nella persona del Direttore dell'Esecuzione, non appena ne venga a conoscenza, in relazione a:
 - ogni evento o circostanza che possano ragionevolmente apparire idonei a determinare un ritardo rispetto alla tempistica programmata di attuazione del Progetto Life o di sue singole previsioni, con indicazione della relativa causa e delle misure che l'Appaltatore intende adottare per limitare danni e ritardi;
 - (ii) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sull'attuazione del Progetto Life.
- 7.7 L'Appaltatore è obbligato a mantenere per tutto il periodo di validità del Contratto il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti e dallo stesso dichiarati in sede di gara. Il venir meno in capo all'Appaltatore anche di uno solo dei requisiti richiamati comporterà la risoluzione del Contratto, impregiudicato il diritto del Parco al risarcimento del danno.
- **7.8** L'Appaltatore è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Parco o ai suoi dipendenti e consulenti, nonché ai Partner di Progetto o loro dipendenti e consulenti, che siano diretta conseguenza delle attività dell'Appaltatore stesse, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del Contratto. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere all'Appaltatore o ai suoi dipendenti sarà a carico esclusivo dell'Appaltatore stesso.
- **7.9** L'Appaltatore dichiara e garantisce che ha agito e continuerà ad agire, nell'Attività di Project Manager, in conformità ad ogni previsione di legge o regolamento applicabili, anche in materia, fiscale, contributiva e previdenziale.

Art. 8. Obblighi e responsabilità del Parco

Il Parco si impegna a cooperare con l'Appaltatore, affinché questi possa provvedere in maniera adeguata a svolgere l'Attività di Project Management.

Art. 9. Direzione dell'esecuzione

- **9.1** Il Direttore dell'esecuzione, nominato dal Concedente in conformità alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 50/2016, ha il compito di curare che l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto siano rispondenti agli impegni assunti dall'Appaltatore con il Contratto.
- **9.2** In particolare competono al Direttore dell'esecuzione tutte le attività previste dal D.M. di cui all'art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui detto D.M. non fosse ancora entrato in vigore alla data di sottoscrizione del Contratto, le Parti faranno riferimento alla più recente versione delle linee guida oggetto della proposta di ANAC ai sensi del citato art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 pubblicate sul sito web www.anticorruzione.it.

Art. 10. Responsabile dell'Attività di Project Management

- **10.1** L'Appaltatore svolgerà l'Attività di Project Management mettendo attraverso un responsabile dell'Attività di Project Management.
- **10.2** Il responsabile dell'Attività di Project Management è il soggetto indicato in sede di gara dall'Appaltatore ai fini della comprova dei requisiti di cui al punto 7.1(i)a. del Disciplinare di gara.
- **10.3** Il responsabile dell'Attività di Project Management si relazionerà con il Parco e con i soggetti indicati all'art. 3.2 del presente Contratto ed avrà il compito di dare concreta attuazione a quanto previsto nel citato art. 3 che precede.
- 10.4 Il responsabile dell'Attività di Project Management dovrà possedere capacità di utilizzo della lingua inglese parlata e scritta a livelli elevati, risultando detta lingua quella utilizzata dall'U.E. per la struttura del Progetto Life e per l'approntamento delle varie comunicazioni/reportistica da approntare in sede di esecuzione.

Art. 11. Divieto di subappalto

- **11.1** Le Parti si danno atto che l'Appaltatore è pienamente consapevole ed accetta che l'Attività di Project Management non potrà essere oggetto di subappalto, per le ragioni indicate nel Disciplinare di Gara.
- **11.2** L'Appaltatore si dichiara quindi consapevole del fatto che:
- a) non potranno essere rilasciate autorizzazioni al subappalto;
- b) ove venisse in evidenza nel corso dell'esecuzione del presente Contratto il subappalto di una o più attività che spettano all'Appaltatore stesso, il Contratto sarà intenderà risolto di diritto.

Art. 12. Salute, sicurezza e tutela dei lavoratori

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Contratto sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché ad adottare ogni altra cautela e/o presidio previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 13. Sospensione dell'Attività di Project Management

- **13.1** L'eventuale sospensione dell'Attività di Project Management non potrà mai essere decisa dall'Appaltatore.
- **13.2** Il Parco potrà disporre la sospensione dell'Attività di Project Management in forza di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto applicabile.
- **13.3** L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento e/o indennizzo, se non nel caso in cui la sospensione disposta in base all'art. 13.2 venga accertata, in via giudiziale con sentenza passata in giudicato, illegittima.
- **13.4** Qualora si verifichi una sospensione dovuta a forza maggiore, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Direttore dell'Esecuzione tale circostanza, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni da quello del verificarsi dei fatti.
- **13.5** Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell'Esecuzione provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso.

Art. 14. Cessione del Contratto

E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, salvo quanto previsto dall'art. 116, comma 1, lett. d), n. 2), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 14. Penali

- **14.1** Per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze indicate dal Direttore dell'Esecuzione rispetto a ciascuna singola prestazione oggetto del presente Contratto, nonché in caso di ritardo nella conclusione del Progetto Life dipendente dall'Appaltatore che determini il superamento della Data di Completamento, verrà applicata una penale giornaliera nella misura del 0,1% dell'importo contrattuale indicato al precedente art. 6. Le Parti convengono che non sono previsti limiti massimi di applicazione della penale.
- **14.2** Le Parti convengono che non sono previsti limiti massimi di applicazione della penale.
- **14.3** Le penali sono applicate dal RUP al primo versamento utile, previa notifica di contestazione all'Appaltatore almeno 10 giorni prima da parte del Direttore dell'Esecuzione, se non contestata.
- **14.4** L'Appaltatore ha facoltà di proporre le proprie osservazioni rispetto alle ragioni relative all'applicazione delle penali, tramite comunicazione scritta inviata al RUP entro 10 giorni dal ricevimento della notifica di cui al punto 14.3 che precede.
- **14.5** Ove la contestazione abbia ad oggetto profili di carattere tecnico, il RUP potrà farsi assistere da un soggetto esperto ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.
- **14.6** L'applicazione delle penali non determina il venir meno del diritto del Parco di agire nei confronti dell'Appaltatore per ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti.

Art. 15. Risoluzione del Contratto

15.1 Ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 14, il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., al ricorrere delle seguenti circostanze:

- a) l'Appaltatore abbia sospeso o interrotto l'Attività di Project Management per un periodo superiore a 30 giorni, ove la sospensione o interruzione sia ad esso imputabile;
- b) superamento di 30 giorni della Data di Completamento, ove l'inosservanza del termine sia ad imputabile all'Appaltatore;
- c) l'Appaltatore abbia omesso di attivare le garanzie e coperture assicurative di cui ai successivi artt. 19 e 20;
- d) la documentazione antimafia dia indicazione di condizioni impeditive a contrarre o a proseguire il rapporto con l'Appaltatore;
- **15.2** Il Parco potrà dar luogo a risoluzione del presente Contratto in qualunque altro caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi ivi previsti, compreso il mancato rispetto della disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., comunicata per iscritto all'Appaltatore, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento.
- **15.3** Resta inteso che trova applicazione altresì l'art. 108 del Codice.

Art. 16. Esecuzione in danno e manleva

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà tenere manlevato ed indenne il Parco da ogni costo o onere che ad esso dovesse venire imputato o sostenuto per l'affidamento a terzi del Servizio, per eventuali addebiti dell'eventuale maggior costo sopportato dal Parco, nonché per l'eventuale risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 17. Recesso

- **17.1** Il Parco potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto. In tal caso, trova applicazione l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 17.2 L'Appaltatore non potrà avvalersi di alcuna facoltà di recesso.

Art. 18. Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

Art. 19. Garanzia definitiva

- **19.1** Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore deve presentare garanzia definitiva, secondo le modalità e l'importo stabilito dall'art. 103 citato.
- **19.2** Detta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità al termine del servizio.
- **19.3** L'Appaltatore, in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ha già consegnato in data [●] garanzia definitiva per l'esecuzione del Servizio, in forma di [●], rilasciata da [●], in data [●] e valida sino al [●].
- **19.4** Le Parti si danno atto che detta garanzia, costituita con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del Parco.

Art. 20. Copertura assicurativa

- **20.1** L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il Parco per i danni cagionati al Parco e a terzi per l'intero periodo di durata del servizio.
- **20.2** La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio dell'Attività di Project Management e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di verifica di conformità.
- **20.3** Le Parti si danno atto che qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili al Parco.
- **20.4** Le Parti si danno atto altresì che l'Appaltatore ha a disposizione polizza assicurativa n. [●], rilasciata da [●], in data [●], conforme a quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 21. Verifica di conformità

- **21.1** Completata da parte dell'Appaltatore l'Attività di Project Management, nei termini e nel rispetto delle modalità indicate nel presente contratto, si procederà alla verifica di conformità.
- **21.2** Le operazioni di verifica di conformità sono svolte dal Direttore dell'esecuzione.
- **21.3** Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte, se del caso, a spese dell'Appaltatore e in contraddittorio con quest'ultimo.
- **21.4** Le operazioni relative alla verifica di conformità verranno avviate entro 15 giorni dalla data di ricevimento da parte del Direttore dell'esecuzione della comunicazione dell'Appaltatore di avvenuta ultimazione dell'Attività di Project Management e si concluderanno entro i successivi 30 giorni, salvo motivata proroga.
- **21.5** Nel caso di esito positivo, il Direttore dell'Esecuzione rilascerà all'Appaltatore il certificato di verifica di conformità.
- **21.6** Qualora, all'esito della verifica, emergessero mancanze di lieve entità, il Direttore dell'esecuzione procederà ad assegnare un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, perché l'Appaltatore vi ponga rimedio. Nel caso di rispetto del termine assegnato, il Direttore dell'esecuzione procederà al rilascio del certificato di conformità.
- 21.7 Nel caso in cui il termine assegnato ai sensi dell'art. 21.6 non venisse rispettato dall'Appaltatore, si procederà ad applicare le penali di cui al precedente art. 14 a valere sui residui crediti dell'Appaltatore, sino a che non verrà posto definitivo rimedio ai difetti e alle mancanza di lieve entità riscontrate. Solo a questo punto, il Direttore dell'esecuzione potrà rilasciare il certificato di verifica di conformità. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese a tal fine necessarie resteranno a carico dell'Appaltatore e nulla potrà pretendere dalla Stazione Appaltante.
- **21.8** Se le carenze riscontrate risultassero di significativa entità, il Direttore dell'esecuzione certifica la non conformità, individua gli interventi necessari a rimuovere carenze riscontrati ponendo a carico dell'Appaltatore tutte le relative spese necessarie, anche tramite compensazione rispetto ai residui crediti dell'Appaltatore stesso.

- **21.9** Nelle ipotesi di cui agli artt. 21.6, 21.7 e 21.8, resta fermo il diritto del Parco ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni subiti.
- **21.10** Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di conformità diviene definitivo decorsi due anni dalla data del rilascio.

Art. 22. Riserve

- **22.1** Le eccezioni e riserve che l'Appaltatore intende opporre con riferimento all'Attività di Project Management debbono essere formulate, a pena di inammissibilità, per iscritto ed inviate, a pena di decadenza, a mezzo PEC al Direttore dell'esecuzione entro 15 giorni dal verificarsi delle circostanze oggetto di contestazione.
- **22.2** Per la loro definizione, si procederà secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia di contratti pubblici e, in particolare, sulla scorta del D. Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010, nelle parti ancora in vigore e delle eventuali indicazioni di competenza di ANAC, ove e quanto in applicabili.

Art. 23. Interpretazione del Contratto

- **23.1** In caso di norme del presente Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale.
- **23.2** L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con il Servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cod. civ..

Art. 24. Elezione di Domicilio

Agli effetti del presente Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso [●]. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

Art. 25. Tracciabilità dei flussi finanziari

25.1 L'Appaltatore, si impegna al rispetto della disciplina della tracciabilità dei

flussi finanziari (Legge n. 136/2010) e quindi, per gli eventuali pagamenti che

effettuerà verso terzi si impegna ad ottemperare a quanto previsto dalla stessa

legge n. 136 del 13 agosto 2010, obbligandosi nel contempo a fornire tutti i

documenti necessari per la verifica della tracciabilità dei flussi finanziari relativi

all'affidamento in questione.

25.2 Di ogni violazione di tali disposizioni, l'appaltatore si impegna a darne

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio

territoriale del Governo competente.

25.3 Il presente Contratto si risolverà qualora venisse accertato il mancato rispetto

degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e, in

particolare, dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del

presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati, anche in via non

esclusiva, ed accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., ovvero con altri

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,

così come previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

25.4 A questo proposito, l'Appaltatore comunica che i conti correnti dedicati al

presente Contratto, anche non in via esclusiva, sono [●].

L'appaltatore dichiara altresì che i soggetti autorizzati ad operare su tali conti

correnti sono:[●]

Art. 26. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate in

forma scritta a mezzo fax o di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica

certificata, ai seguenti indirizzi:

Per il Parco, al seguente indirizzo:

[ullet]

c.a.: [•]

Fax: [●]

15

PEC: [●]

Per l'Appaltatore al seguente indirizzo:

[•]

c.a.: [•]

Fax: [●]

PEC: [●]

ovvero ai diversi indirizzi che ciascuna Parte comunicherà all'altra secondo le modalità sopra indicate.

Le comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario.

Art. 27. Spese, imposte, tasse

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti del Parco:

- *a*) le spese contrattuali;
- b) le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
- c) il rimborso delle spese di pubblicazione degli atti di gara, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 30. Controversie

Tutte le controversie tra il Parco e l'Appaltatore, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

[●], lì [●]

Il Parco L'Appaltatore

[•]